

IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Proposta COM(2022)677 del 30 novembre 2022 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Comunicazione COM(2022)682 del 30 Novembre 2022 relativo ad un quadro politico dell'UE sulle plastiche biologiche (biobased), biodegradabili e compostabili.

cepAnalisi N. 3/2023

VERSIONE BREVE [[per accedere alla versione estesa in lingua italiana](#)]

Contesto | Obiettivo | Destinatari

Contesto: La Commissione ritiene che l'attuale direttiva sugli imballaggi [94/62/CE] non abbia raggiunto i suoi obiettivi. Le varie implementazioni nazionali per gli imballaggi non raggiungono né l'auspicata protezione dell'ambiente né il buon funzionamento del mercato interno dell'UE. Le "regole essenziali" per gli imballaggi sono mal concepite e quindi difficili da attuare da parte degli Stati membri.


Obiettivo: È prevista la creazione di un'economia circolare per gli imballaggi a livello europeo, la definizione di criteri per l'utilizzo di plastiche *biobased*, biodegradabili e compostabili nonché la garanzia del funzionamento del mercato interno dell'UE attraverso misure uniformi per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

Destinatari: L'intera economia nazionale, in particolare i produttori ed i distributori di imballaggi.

Parere sintetico

Pro

- ▶ Le definizioni uniformi dell'UE per la "riciclabilità" degli imballaggi facilitano la creazione di un'economia circolare a livello europeo, poiché le aziende di ogni Stato membro non devono soddisfare requisiti distinti per gli imballaggi.
- ▶ Un'etichetta uniforme per gli imballaggi facilita la distribuzione nel mercato interno dell'UE, in quanto non è necessario rispettare obblighi di etichettatura distinti per ogni Stato membro.



Contro

- ▶ Per costruire un'economia circolare, dovranno essere totalmente smantellati gli ostacoli ancora esistenti ad un mercato funzionante dei riciclati di plastica. Quote vincolanti relative alle quote minime di riciclati di plastica possono però portare ad uno squilibrio tra domanda e offerta.
- ▶ L'obbligo per le aziende di nominare un responsabile della "responsabilità estesa del produttore" (EPR) per ogni Stato membro in cui immettono per la prima volta sul mercato un imballaggio, può comportare un onere eccessivo per le piccole e medie imprese (PMI).

Riduzione al minimo degli imballaggi [Versione estesa A.4.1 e C.1.1]


Proposta della Commissione UE (CE): Gli imballaggi "non necessari" devono essere vietati. Il peso ed il volume degli imballaggi devono essere ridotti al minimo ed il peso e il volume rimanenti devono essere giustificati in una "documentazione tecnica". Gli imballaggi delle vendite per corrispondenza online possono contenere un massimo del 40% di spazio vuoto.



Valutazione del CEP: Il divieto di imballaggi "non necessari" e i conseguenti requisiti di documentazione creano un immenso onere burocratico. Inoltre, anche la forma di un imballaggio che contribuisce sufficientemente alla sicurezza del suo utilizzo, potrebbe però non consentire un trasporto efficiente. Pertanto, il limite massimo del 40% di spazio vuoto nelle vendite per corrispondenza online dovrebbe essere abbandonato.

Riciclaggio [Versione estesa A.4.3 e C.1.3]


Proposta CE: Negli atti delegati, la Commissione stabilisce le prescrizioni per la riciclabilità di tutti gli imballaggi e le relative "classi di prestazione", dalla classe A (ottima riciclabilità) alla classe E (scarsa riciclabilità). A partire dal 2030, gli imballaggi di classe E saranno considerati non riciclabili.



Valutazione CEP: Definizioni uniformi a livello europeo per la riciclabilità degli imballaggi facilitano la creazione di un'economia circolare a livello europeo per gli imballaggi, in quanto le aziende non devono soddisfare regole distinte in ogni Stato membro. Tuttavia, bisogna considerare anche il fatto che diversi obiettivi di sostenibilità possono essere anche in conflitto tra loro. Ad esempio, una migliore riciclabilità degli imballaggi in plastica può comportare contemporaneamente un maggiore consumo di materiali.

Riciclati-Plastici [Versione estesa A.4.4 e C.1.4]


Proposta CE: A partire dal 2030 o 2040, alcuni imballaggi in plastica dovranno contenere determinate percentuali minime di plastica riciclata. A seconda del settore di applicazione - ad esempio per gli alimenti - o del tipo di plastica - ad esempio il polietilene tereftalato (PET) - le proporzioni minime variano tra il 10% e il 30% dal 2030 e tra il 30% e il 65% dal 2040. Qualora risulti che non ci sono abbastanza plastiche riciclate per alcuni tipi di imballaggi, la si può abbassare la percentuale minima da rispettare mediante atti delegati.



Valutazione CEP: Per lo sviluppo di un'economia circolare, gli ostacoli ad un mercato funzionante per i riciclati di plastica dovrebbero essere eliminati in modo olistico. Quote vincolanti per quote minime di riciclato di plastica possono portare a uno squilibrio tra domanda e offerta. La conseguente modificabilità dei singoli obiettivi crea incertezza nella pianificazione e può rallentare la necessaria disponibilità a investire da parte dei produttori di imballaggi e degli operatori degli impianti di selezione e riciclaggio.

Etichettatura degli imballaggi [Versione estesa A.5 e C.1.5]

Proposta CE: Gli imballaggi devono essere etichettati con informazioni sulla loro composizione materiale e sulle possibilità di riutilizzo. La Commissione stabilisce a tal fine etichette uniformi per l'UE.



Valutazione CEP: Un'etichetta uniforme dell'UE sostiene la creazione di un'economia circolare e facilita anche la distribuzione di prodotti ed imballaggi nel mercato interno dell'UE, in quanto non è necessario adempiere a obblighi di etichettatura distinti per ogni Stato membro.

Responsabilità estesa del produttore I [Versione estesa A.6 e C.1.6]


Proposta CE: I produttori di imballaggi si assumono la responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi che immettono sul mercato per la prima volta in uno Stato membro. A partire dal 2030, le tariffe EPR dei produttori di imballaggi saranno calcolate in base alle classi di riciclabilità ed alla percentuale di plastica riciclata utilizzata nell'imballaggio ("eco-modulazione").



Valutazione CEP: Un'eco-modulazione sufficientemente elevata può rendere obsoleti i requisiti di riciclabilità e la percentuale minima di plastica riciclata. Le aziende possono quindi decidere in modo decentrato e caso per caso quando, ad esempio, l'uso di riciclati di plastica ha senso e quando è indispensabile l'uso di materie prime primarie.

Responsabilità estesa del produttore II [Versione estesa A.6 e C.1.6]


Proposta CE: un produttore di imballaggi deve nominare un rappresentante dell'EPR (mandatario) per ogni Stato membro in cui non è stabilito e in cui immette per la prima volta sul mercato un imballaggio.



Valutazione CEP: Specie per le PMI, l'obbligo di nominare un rappresentante dell'EPR in ogni Stato rappresenta un onere di costo sproporzionato che può scoraggiare le loro attività in tutta l'UE. Ciò è in contraddizione con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli ad un mercato unico europeo funzionante.

Autorizzazione ad adottare atti delegati [Versione estesa A.4.1, A.4.2 e C.2.3]

Proposta CE: La Commissione può, mediante atti delegati, vietare determinati tipi di imballaggi e stabilire quote obbligatorie di imballaggi riutilizzabili per altri prodotti.



Valutazione CEP: Quali tipi di imballaggi siano completamente vietati e per quali prodotti siano stabilite quote vincolanti per gli imballaggi riutilizzabili sono evidentemente questioni normative "essenziali" che devono essere decise dal legislatore dell'UE stesso e non possono essere delegate alla Commissione.